



Ordinanza n. 112 del 03/04/2020

Oggetto: **ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIRCA IL DIVIETO VENDITA AL DETTAGLIO PRODOTTI ARTIGIANALI DA FORNO TIPICI DELLE PASTICCERIE E/O ROSTICCERIE E/O PIZZERIE AGLI ESERCIZI DI GENERI ALIMENTARI.**

IL SINDACO

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il D.L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 13/2020;
- il DPCM 11 marzo 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020;
- il DPCM 1 aprile 2020;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 così recita: "*Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1....*";
- l'allegato 1 sopra citato non comprende le pasticcerie e la ristorazione in genere;

Preso atto dell'Ordinanza del Governatore della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020;

Considerato che continua, nel territorio comunale, la diffusione della epidemia virale da COVID-19;

Dato atto che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
- il DPCM del 22.03.2020;
- il DPCM del 1 aprile 2020;
- l'Ordinanza del Governatore della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020;
- l'art 50 del D. Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale

ORDINA

1. **fino al 14 aprile 2020**, è vietato a tutti gli esercizi di generi alimentari, ivi compresi panetterie, supermercati ed assimilabili, presenti sul territorio comunale, di vendere prodotti artigianali da forno tipici delle pasticcerie e/o rosticcerie e/o pizzerie, ad eccezione di quelli rientranti nei codici ATECO:

- n. 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi;
- n. 10.71.20 - Produzione di pasticceria fresca: dolci, torte, pasticcini ecc. senza vendita diretta al pubblico;
- n. 10.72.00 - Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati;

2. il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito ai sensi dell'art. 650 c.p., con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro;

3. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;



Comune di Eboli

IL SINDACO

4. la presente ordinanza è trasmessa:
- o al Governatore della Regione Campania;
 - o al Prefetto di Salerno;
 - o al Responsabile dell'Area Attività Produttive;
 - o al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - o alla Stazione dei Carabinieri di Eboli;
 - o alla Guardia di Finanza - sede di Eboli.
 - o Polizia Stradale di Eboli

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL SINDACO
Massimo Cariello

